

Oggetto: fornitura del servizio di copiatura, stampa e scansione attraverso l'installazione e l'esercizio, con la formula del noleggio, di 48 macchine.

Luogo della prestazione: Sede di Inarcassa, in Via Salaria nn.rr. 225 e 229.

Società.....

CONTRATTO

ART. 1 INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI E OGGETTO

Inarcassa, Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti, Associazione di diritto privato con sede in Roma, via Salaria 229, codice fiscale 80122170584, di seguito denominata "Committente" o "Inarcassa", nella persona del domiciliato per la carica presso la sede; affida alla Società..... di seguito denominata anche "Società" in persona del suo legale rappresentante domiciliato per la carica presso la sede dell'Impresa sita in, l'appalto per il noleggio full-service di n. 16 macchine fotocopiatrici/multifunzioni digitali; n. 21 stampanti laser monocromatica/color; n. 10 multifunzioni di cui 5 trasportabili e n. 1 airprint compatibile, comprensivo della fornitura sostituzione e smaltimento del materiale di consumo (toner, tamburo ed ogni altro materiale necessario al funzionamento con la sola esclusione della carta ed energia elettrica). Il servizio comprende altresì la consegna, installazione, collaudo e disinstallazione, nonché la manutenzione, riparazione ed assistenza tecnica su chiamata, nei termini più specificamente indicati nel capitolato speciale.

ART. 2 DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Costituiscono parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti che, pertanto, si danno per letti, compresi e accettati all'atto della sottoscrizione del presente contratto in ogni loro parte e clausola:

- a) il capitolato speciale;
- b) il bando di gara;
- c) l'offerta della tecnica ed economica della Società.

ART. 3 IMPORTO DELL'APPALTO

Il canone annuo complessivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui al capitolato speciale, derivante dalla somma dei canoni annui per singola apparecchiatura ammonta ad € oltre IVA tutto compreso.

ART. 4 REQUISITI DI CONFORMITÀ

Le macchine devono essere conformi a quanto previsto dall' art. 4 del Capitolato Tecnico e dalle schede di offerta.

ART. 5 MODALITÀ DI CONSEGNA, INSTALLAZIONE E DISINSTALLAZIONE

L'attività di consegna, installazione e di collaudo si intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna "al piano", installazione ed asporto dell'imballaggio. Le macchine devono essere consegnate ed installate a cura e spese della Società, nei luoghi e nei locali indicati dalla Committente, entro e non oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dall'aggiudicazione della fornitura in oggetto. La Società dovrà fornire unitamente alle apparecchiature tutti i manuali tecnici per illustrare l'uso delle stesse, nonché una dotazione iniziale di materiali di consumo necessaria per renderle funzionanti per il primo trimestre dall'installazione. Al fine di semplificare l'uso delle macchine, al momento dell'installazione, la Società dovrà organizzare ed eseguire un'attività di affiancamento agli utenti nei termini e con le modalità indicati nel capitolato speciale:

Qualora, durante l'installazione e il relativo collaudo, le macchine risultino difettose o difformi da quelle richieste, la Società deve provvedere alla loro tempestiva sostituzione entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla richiesta. Effettuata l'installazione e verificata la funzionalità delle apparecchiature (collaudo), la Società dovrà redigere apposito verbale di consegna, in contraddittorio con la Committente, nel quale dovrà essere indicato almeno il numero di serie delle macchine installate. Contestualmente alla consegna di ciascun macchina, la Società dovrà consegnare:

- Una dichiarazione resa dal Legale rappresentante della Società attestante la corrispondenza delle macchine installate con i requisiti tecnici e di conformità indicati nella presente e relativi allegati.
- La manualistica tecnica e d'uso in lingua italiana.
- La dotazione iniziale dei materiali di consumo.

La Committente ha facoltà di effettuare unilaterali verifiche di corrispondenza delle macchine installate con i requisiti tecnici e di conformità indicati nel Capitolato Tecnico e relativi allegati. Qualora fosse riscontrata la non conformità delle macchine installate, la Società sarà tenuta a sostituire, a propria cura e spese, le macchine non conformi con altre aventi le caratteristiche richieste, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla constatazione.

Trascorso tale termine, la Committente si riserva la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto salva ed impregiudicata l'azione di rivalsa per eventuali maggiori danni. La Società dovrà infine porre in essere tutte le attività necessarie per la disinstallazione (es. ritiro "al piano", imballaggio, asporto, trasporto, facchinaggio, ecc..) in caso di:

- cessazione del rapporto;
- eventuale sostituzione delle macchine;

- risoluzione del contratto.

La Società, infatti, dovrà provvedere, a sue spese, al ritiro delle macchine entro e non oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del periodo di noleggio o dal recesso del contratto. Dell'avvenuta disinstallazione verrà redatto e sottoscritto da un rappresentante di entrambe le parti contraenti, apposito verbale e/o rapporto, recante anche l'indicazione della lettura finale del contatore di ciascuna macchina (da effettuarsi contestualmente al ritiro) per la fatturazione delle eventuali copie/stampe eccedenti.

La Committente si riserva, a suo insindacabile giudizio, di modificare senza alcun onere, l'allocazione delle macchine, di disdire il noleggio di singole macchine od aumentare il numero di quelle installate. L'installazione di nuove macchine o la loro rimozione, dovrà avvenire, alle stesse condizioni giuridiche ed economiche previste dal capitolato e dal presente contratto, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine. Per eventuali inadempienze vale quanto stabilito dal successivo art. 13.

ART. 6 ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE

La Società deve garantire la necessaria messa a punto delle macchine, ed il mantenimento della loro corretta efficienza e funzionalità, provvedendo a fornire, per ciascuna di esse e su richiesta del singolo utilizzatore, l'assistenza tecnica e la manutenzione, ovvero porre in essere ogni attività indispensabile per il buon funzionamento e per la risoluzione dei malfunzionamenti della macchine guaste. Il servizio di assistenza e manutenzione deve garantire tutto quanto indicato al riguardo nel capitolato speciale.

A tal fine, prima dell'inizio del rapporto contrattuale la Società dovrà comunicare i dati identificativi di un referente unico per la ricezione e gestione delle richieste relative a:

- Manutenzione e assistenza tecnica.
- Materiale di consumo.
- Stato degli ordini in corso e delle consegne.
- Ogni altra informazione e chiarimento sulle attività connesse con il contratto di noleggio in oggetto.

Le modalità di composizione e gestione delle richieste di assistenza e manutenzione ed i termini temporali per l'esecuzione degli interventi sono indicati nel capitolato speciale: così come all'interno del medesimo capitolato speciale sono indicati gli effetti dell'impossibilità ad adempiere alla prestazione di assistenza o manutentiva nei termini temporali previsti e convenuti tra le parti

ART. 7 FORNITURA E SOSTITUZIONE DEI MATERIALI DI CONSUMO

La Società deve garantire la fornitura e sostituzione di tutti i materiali di consumo necessari al funzionamento e utilizzo delle macchine (toner, punti metallici ecc..) con la sola esclusione della carta. Le richieste di fornitura di materiali di consumo devono essere comunque soddisfatte entro **1 (un) giorno naturale** decorrente dalla registrazione della "chiamata".

ART. 8 LETTURA CONTATORI

La lettura dei contatori deve essere fatta, almeno una volta al mese in presenza di un addetto incaricato dalla Committente, su apposito modulo fornito gratuitamente dalla Società, al fine di determinare il numero delle copie/stampe prodotte in eccedenza rispetto il minimo garantito e il loro conseguente addebito. Il conguaglio delle eventuali eccedenze il minimo garantito verrà quindi effettuato al termine di ogni anno di durata contrattuale considerando la differenza tra il volume di copie/stampe prodotto cumulativamente nell'anno da tutte le macchine in oggetto della fornitura in noleggio e le copie/stampe annue garantite dal contratto. Nel caso in cui il volume totale annuale di copie/stampe prodotto risulti inferiore al totale annuale garantito, la Società dovrà emettere specifica nota di credito (canone complessivo annuo diviso totale copie/stampe garantite = costo singola copia/stampa moltiplicato il numero di copie/stampe non effettuate).

ART. 9 DURATA DEL CONTRATTO. MODALITÀ DI PAGAMENTO

La durata del servizio è stabilita in 4 (quattro) anni a partire dal verbale di consegna e collaudo delle macchine indicate all'art. 1. Nel caso in cui al termine del contratto la Committente non fosse riuscita a concludere le procedure di gara per una nuova attribuzione, la Società è tenuta a continuare, comunque, la gestione del servizio alle medesime condizioni stabilite dal contratto scaduto, per il periodo strettamente necessario a completare la procedura del nuovo affidamento, per non più di 6 (sei) mesi dalla data di scadenza. Il pagamento verrà effettuato, con cadenza trimestrale, entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture riferite al trimestre precedente, da emettersi in formato elettronico in conformità a quanto previsto dalla Legge n. 244/2007, successivamente modificata dal Decreto Legge n. 201/2011, convertito in legge con modificazioni con L. 22 dicembre 2011 n. 214 e dalla relativa normativa di attuazione, subordinatamente all'esito positivo delle verifiche della Committente. Non possono essere invocate penali o interessi di mora per eventuali ritardi che dovessero verificarsi nei pagamenti.

Ogni fattura dovrà obbligatoriamente indicare il numero di CIG _____, di ODA (Ordine di Acquisto) _____ e di Ricezione che sarà comunicato da INARCASSA ovvero, in mancanza, che sarà onere della SOCIETÀ richiedere a INARCASSA prima di emettere la fattura. In assenza degli elementi sopra indicati, le fatture saranno respinte.

Per la trasmissione delle fatture in formato elettronico il codice IPA di Inarcassa è il seguente: G2V3PG.

Al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, relativi ai pagamenti di cui al presente contratto:

- la Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
- la Società si impegna a dare immediata comunicazione a Inarcassa ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

- la Società dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai pagamenti dei contratti stipulati con Inarcassa sono:

Estremi identificativi

- ISTITUTO _____

- AGENZIA _____

- C/C IBAN _____

Generalità persone delegate a operare:

Nome e Cognome: _____

C.F. _____

ART. 10 CORRISPETTIVO

Il corrispettivo dovuto dalla Committente è composto dal canone di noleggio, da corrispondere in via posticipata trimestralmente, e dall'eventuale corrispettivo, da corrispondersi in soluzione annuale, relativo al numero di copie eccedenti il quantitativo indicato nelle caratteristiche tecniche "copie incluse".

Il canone trimestrale posticipato di noleggio è comprensivo della fornitura del materiale di consumo necessario per la produzione di tutte le copie/stampe, nonché della prestazione dei servizi di consegna, installazione e disinstallazione, di assistenza e manutenzione.

ART. 11 REVISIONE PREZZI

Tutti i corrispettivi di cui al presente contratto sono fissi ed immutabili, pertanto ne è espressamente esclusa qualunque revisione o indicizzazione.

ART. 12 RECESSO

La Committente ha la facoltà di recedere ad nutum dal contratto in qualsiasi momento con un preavviso di 2 (due) mesi tramite comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata a.r. o PEC. In tal caso, in deroga all'art. 1671 Cod. Civ., resta inteso che il Committente non sarà tenuto, indipendentemente dal titolo, a corrispondere alla Società alcuna somma, come ad esempio indennità, risarcimento, multa penitenziale, etc.. Dalla data di efficacia del recesso, la Società dovrà portare a compimento tutte le prestazioni contrattuali in corso, garantendo successivamente il passaggio di consegna senza soluzione di continuità con un nuovo fornitore e senza che ciò possa in alcun modo comportare oneri aggiuntivi per il Committente.

ART. 13 PENALI

La mancata, irregolare o non puntuale esecuzione delle prestazioni nei termini convenuti nel presente contratto e nell'allegato Capitolato Speciale costituisce motivo di grave inadempienza contrattuale e pertanto, in tale eventualità, la Committente ha il diritto di addebitare i relativi costi sostenuti e danni subiti alla Società, fatta salva la facoltà di addebitare allo stesso le penali di seguito precisate, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito e la risoluzione di diritto del contratto ai sensi del successivo articolo 14:

- in caso di ritardo o irregolare avvio del servizio rispetto ai tempi di installazione previsti dal presente contratto e dal capitolato speciale, la Società sarà assoggettata al pagamento di una penale pari ad € 300,00 per ogni giorno di ritardo;
- in caso di fermo macchina che comporti la necessità di sostituzione della stessa ai sensi dell'art. 6 del Capitolato Speciale, per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penale pari ad € 100,00;
- per il mancato tempestivo rifornimento di materiale di consumo o sostituzione dello stesso (toner, drum ecc..) entro i termini indicati nel capitolato speciale, per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penale pari ad € 100,00.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente paragrafo, dovranno essere contestati per iscritto preventivamente alla Società dalla Committente; la Società è tenuta a comunicare le proprie deduzioni alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione.

Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio della Committente ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate alla Società le penali come sopra indicate. La Committente può compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto alla Società a qualsiasi titolo, ivi compresi i corrispettivi contrattuali, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la Società dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale e non esclude la risoluzione del contratto, come previsto al successivo art. 14.

ART. 14 RISOLUZIONE

Oltre il termine che verrà assegnato e comunicato per iscritto dalla Committente per porre fine all'inadempimento, anche a uno solo degli obblighi assunti con il contratto dalla Società, la Committente ha la facoltà di risolvere il contratto, nonché di procedere nei confronti della Società per il risarcimento dell'ulteriore eventuale danno, con comunicazione scritta da inviare alla Società a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC. In ogni caso resta salva la facoltà della Committente di procedere all'esecuzione del contratto in danno della Società. In ogni caso, fermo restando quanto espressamente previsto nelle ulteriori clausole, la Committente ha la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa qui all'uopo convenuta ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, determinando la risoluzione di diritto del contratto, previa dichiarazione da comunicarsi alla Società per iscritto a mezzo lettera raccomandata A/R, nei seguenti casi:

- a) violazione del divieto di cessione totale o parziale del contratto e di subappalto di cui al successivo art. 21;
- b) cessione totale o parziale della ditta;
- c) violazione degli obblighi previsti dagli articoli 15, 16 e 17;

- d) dopo tre inadempienze, contestate tramite raccomandata A/R circa la perfetta esecuzione della fornitura nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto d'appalto e/o nel capitolato speciale, anche nel caso di avvenuta applicazione delle penali di cui all'art. 13;
- e) qualora sia stato depositato contro la Società un ricorso ai sensi della legge fallimentare e di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della Società. In tale ipotesi la risoluzione opererà di diritto al momento del ricevimento della comunicazione;
- f) sospensione arbitraria delle prestazioni qualunque ne sia la causa e la durata e senza obbligo di preventiva diffida da parte dell'Inarcassa a riprendere la fornitura stessa, salva, in ogni caso, la facoltà di Inarcassa di far provvedere all'esecuzione delle prestazioni sospese in danno della Società, addebitandole la spesa eccedente la quota di canone trattenuta.

La risoluzione del contratto, nonché il risarcimento di eventuali danni restano in ogni caso esclusi per inadempimenti o violazioni del contratto dovuti o dipendenti da caso fortuito o da cause di forza maggiore (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: scioperi nazionali e locali, calamità naturali, atti di guerra o terrorismo, tumulti sociali, etc.) o, comunque, da cause non imputabili alla Società.

ART. 15 OBBLIGHI GENERALI DEL FORNITORE

E' fatto obbligo alla Società di adottare, nell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, dei tecnici impegnati nelle prestazioni di cui sopra e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel Decreto Lgs. 81/2008 e s.m.i. e nelle altre norme vigenti. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà, pertanto, sulla Società, restandone sollevata Inarcassa, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza. La Società si obbliga a garantire al Committente, e costantemente e per tutta la durata del contratto, la compiuta e puntuale esecuzione delle prestazioni contrattuali oggetto del medesimo contratto, secondo le modalità, condizioni e termini ivi indicati ed in conformità alla normativa vigente, nonché a quella successiva che dovesse essere emanata nel periodo di validità del contratto. La Società si obbliga, altresì, ad osservare tutta la normativa vigente e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente pertanto, la Società si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza della menzionata normativa. Saranno a carico della Società tutti gli oneri ed i rischi relativi all'espletamento della fornitura oggetto del contratto d'appalto, nonché ogni ulteriore attività che si rendesse necessaria. Eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni, anche se entrate in vigore

successivamente alla stipula del contratto d'appalto, resteranno ad esclusivo carico della Società e, pertanto, quest'ultima non potrà avanzare alcuna pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti del Committente. La Società si obbliga a consentire al Committente di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali oggetto del contratto d'appalto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. La Società è tenuta ad ottemperare alle richieste di informazione ed all'invio ad Inarcassa della documentazione che le venga richiesta purché attinente al contenuto del contratto. La Società si impegna a dare immediata comunicazione al Committente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle prestazioni contrattuali oggetto del contratto, ivi incluse le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa. La Società esonera il Committente da qualsiasi responsabilità derivante dagli obblighi di custodia. Resta espressamente inteso che in nessun caso la Società potrà sospendere la fornitura oggetto del contratto. Con la sottoscrizione del presente contratto la Società autorizza Inarcassa ad utilizzare, ai fini dell'espletamento delle procedure e attività contrattuali, i propri dati nonché quelli relativi al proprio personale dipendente impiegato nell'esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto.

ART. 16 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Nell'esecuzione di quanto oggetto del presente appalto e nello svolgimento di qualsiasi attività, la Società è tenuta all'osservanza di tutte le leggi e regolamenti, nonché delle prescrizioni e raccomandazioni applicabili in materia di lavoro e previdenza sociale, prevenzione degli infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza sul lavoro, assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali. La Società riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione del proprio personale connessi all'erogazione della fornitura oggetto del contratto d'appalto. La Società si impegna, altresì, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazione sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. La Società si obbliga, inoltre, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti coinvolti nell'espletamento della fornitura oggetto del contratto d'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. Si obbliga, infine, a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Il Committente potrà, in qualsiasi momento, chiedere alla Società chiarimenti circa i rapporti di lavoro con i soggetti coinvolti nell'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, e, a tal fine, la Società si impegna, sin d'ora, a dimostrare la regolarità di tali rapporti, mediante autodichiarazione e, se espressamente richiesto dalla Committente, certificazioni rilasciate dagli istituti di previdenza (ad es. certificato di regolarità contributiva). La Società si impegna a tenere indenne il Committente da ogni e qualsivoglia pretesa che possa venire avanzata, a qualsiasi titolo, dal personale impegnato per le attività oggetto del contratto.

La Società è direttamente tenuta al risarcimento di tutti i danni che per fatto proprio o dei propri dipendenti o incaricati, o per circostanze comunque connesse o conseguenti a quanto oggetto del presente contratto, vengano causati al Committente, ai suoi dipendenti o a terzi, con conseguente impegno a mantenerli indenni da qualsiasi azione, sanzione, pretesa o richiesta al riguardo. Inoltre:

- qualora la Società, nel corso del contratto, risulti non in regola con il versamento dei contributi previdenziali e di quelli assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il pagamento delle fatture sarà subordinato alla regolarizzazione del debito in questione, comprensivo degli accessori;
- nei casi, invece, di inadempienza da parte della Società agli obblighi retributivi, nonché relativi al trattamento giuridico del personale, è facoltà di Inarcassa, previa comunicazione alla Società, all'Ispettorato del lavoro e all'INPS, operare una trattenuta cautelativa, fino ad un massimo del 20% sui pagamenti.

Il pagamento della somma trattenuta sarà effettuato non appena sia data la prova dell'adempimento degli obblighi predetti e la Società non potrà vantare alcun diritto per il ritardato pagamento.

Nell'esecuzione del servizio, la Società dovrà adottare, di propria iniziativa e a proprie spese, tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danni al proprio personale provvedendo, altresì, a tutte le opere occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire completa sicurezza durante l'esecuzione delle prestazioni, per la incolumità delle persone addette e per evitare incidenti o danni materiali di qualsiasi natura, a persone o cose, esonerando di conseguenza Inarcassa da ogni responsabilità. Ai fini di quanto stabilito nel presente articolo, la Società dovrà impegnarsi a presentare la relativa documentazione su eventuale richiesta di Inarcassa.

ART. 17 RISERVATEZZA

La Società si impegna a mantenere strettamente riservate tutte le notizie acquisite nell'esecuzione del contratto d'appalto e relative alle caratteristiche delle attività svolte per il Committente. Al momento della cessazione del contratto la Società consegnerà al Committente tutto il materiale e la documentazione contenente informazioni riservate della Committente stessa. La Società si impegna, inoltre, a far rispettare gli obblighi di riservatezza a tutti i propri dipendenti e collaboratori. Fermo restando quanto previsto nel presente articolo, è fatto assoluto divieto alla Società di pubblicizzare nelle proprie campagne promozionali il contratto ed il rapporto con il Committente, potendo eventualmente inserire quest'ultima nella propria documentazione di presentazione aziendale e fermo restando l'obbligo da parte della Società di richiedere e ottenere dal Committente autorizzazione scritta in tal senso.

ART. 18 MODIFICHE E DEROGHE

Sarà necessario un accordo scritto tra le Parti per variare, modificare o in ogni caso alterare sia parzialmente che integralmente, qualsiasi clausola del presente

atto. Analogamente, sarà necessario un accordo scritto tra le Parti per derogare dalle previsioni del presente atto.

ART. 19 NULLITÀ PARZIALE

Le parti concordano espressamente che la sopravvenuta invalidità di una qualsivoglia clausola del contratto non comprometterà la validità dello stesso nella sua interezza. Le Parti si impegnano sin d'ora, in caso ricorra tale eventualità, ad adoperarsi per sostituire detta clausola in seno al contratto, così da confermarsi alle norme imperative di legge.

ART. 20 ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS. N. 196/03

La Società assume l'obbligo di mantenere riservati, non divulgare e non utilizzare a fini di sfruttamento commerciale i dati e le informazioni di cui viene possesso in ragione dell'esecuzione del presente contratto. La Società si impegna a rispettare scrupolosamente le norme di cui al D.lgs.n.196/03.

Ai sensi del predetto decreto si comunica che i dati raccolti nell'ambito della presente procedura di appalto sono finalizzati esclusivamente allo svolgimento della stessa; i partecipanti alla gara conferendo i dati richiesti autorizzano implicitamente l'utilizzazione dei dati limitatamente agli adempimenti relativi alla procedura d'appalto. Il rifiuto a fornire i dati richiesti determina l'esclusione dalla gara. I dati saranno comunicati agli organi ed uffici di Inarcassa investiti del procedimento e la loro utilizzazione e comunicazione è finalizzata esclusivamente agli adempimenti descritti.

ART. 21 SUBAPPALTO

E' vietato alla Società di cedere ad altri, senza il consenso scritto di Inarcassa, l'esecuzione di tutta o parte del servizio oggetto dell'appalto. E', altresì, vietata la cessione dei crediti. Le cessioni senza consenso o qualsiasi atto diretto a nasconderele fanno sorgere nell'Inarcassa il diritto a sciogliere il contratto d'appalto, senza ricorso ad atti giudiziari ed effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione presentata. Le richieste per ottenere l'autorizzazione al subappalto debbono essere effettuate in forma scritta e ampiamente motivate.

Nei casi di subappalto autorizzati, rimane invariata la responsabilità della Società contraente, la quale continua a rispondere pienamente di tutti gli obblighi contrattuali. Inarcassa può richiedere copia delle condizioni del subappalto sottoscritte dalle parti.

ART. 22 COLLAUDO

Le macchine utilizzate nell'esecuzione del servizio dovranno corrispondere in tutto e per tutto alle caratteristiche tecniche previste dal capitolato d'appalto ed alle verifiche cui sarà sottoposto; qualora il materiale o il servizio non dovesse essere rispondente alle esigenze della Committente il contratto potrà essere risolto.

ART. 23 ACCERTAMENTI ANTIMAFIA

Qualora ai sensi della L. 19 Marzo 1990 n. 55 risultasse che, anche successivamente all'inizio del servizio, il titolare o i legali rappresentanti della Società non fossero in possesso dei requisiti per l'assunzione del servizio, la Committente disporrà la risoluzione del contratto con riserva di chiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La Società deve, altresì, scrupolosamente osservare le norme derivanti dalle disposizioni di legge in materia di provvedimenti noti sotto il nome di "LEGGI ANTIMAFIA" con i nn. 646 del 13.9.1982 e 936 del 23.12.1982, n. 490 del 1994 nonché di tutte le eventuali successive disposizioni in materia. L'accertata inosservanza di tali disposizioni normative comporterà risoluzione del contratto.

ART. 24 SPESE DI REGISTRAZIONE

Il presente contratto sarà soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso. A tal proposito la Società si impegnerà a rimborsare, dietro richiesta di Inarcassa, le spese relative all'imposta di Registro nella misura stabilita dalle norme vigenti.

ART. 25 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra le parti è competente in via esclusiva il Foro di Roma. Qualora la controversia insorgesse durante la esecuzione dell'appalto, la Società sarà comunque tenuta a proseguire l'esecuzione della prestazione senza sospendere o ritardare in alcun modo l'esecuzione stessa. Qualora la Società non ottemperasse a tale obbligo Inarcassa potrà risolvere il contratto d'appalto: la risoluzione si verificherà di diritto mediante dichiarazione unilaterale della Committente da inviarsi mediante lettera raccomandata.

ART. 26 CLAUSOLA FINALE

Con il presente atto da ritenersi e considerarsi comprensivo di tutti i documenti indicati al precedente articolo 2, si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra la Società e il Committente; pertanto non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravvivrà ai suddetti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra il Committente e la Società.

In caso di contrasti le previsioni del presente atto, come descritto al comma precedente, prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti, manifestata per iscritto. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte della Società e del Committente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti ai medesimi e che, pertanto, la Società e il Committente si riservano di far comunque valere nei limiti della prescrizione.

INARCASSA

LA SOCIETA'



Ai sensi dell'art. cod civ.1341, la Società dichiara di approvare specificatamente gli artt. 9 (durata del contratto, sistemi di pagamento), 10 (Corrispettivo), 11 (revisione prezzi), 12 (recesso), 13 (penali), 14 (risoluzione), 15 (obblighi generali del fornitore), 21 (subappalto), 22 (collaudo), 24 (spese di registrazione), 25 (foro competente).

LA SOCIETA'